

Dipendenti Pa, niente limiti né risarcimenti sugli incarichi dirigenziali

Personale

Il diritto all'indennizzo per mancata conferma solo ai soggetti esterni

Arturo Bianco

Non è illegittima la reiterazione del conferimento a dipendenti della stessa amministrazione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, per cui non c'è diritto ad alcun risarcimento nel caso in cui non venga più ripetuta tale attribuzione, né a una agevolazione probatoria per fornire la dimostrazione. Tanto più se, come nel caso specifico, la mancata reiterazione deriva da una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l'illegittimità della disposizione posta alla base della scelta.

Sono questi i principi dettati dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 9856/2024. La giurisprudenza detta in questo modo indicazioni significativamente diverse rispetto ai principi dettati in caso di reiterazioni di incarichi dirigenziali a tempo determinato che hanno come destinatari soggetti esterni all'amministrazione. In modo consolidato, ex pluris la sentenza della stessa sezione lavoro n. 29465/2021, è stato in questo caso stabilito che una simile condotta integra il diritto al risarcimento dei danni, senza che il soggetto interessato debba fornire dimostrazione.

Alla base della diversificazione c'è la considerazione che, nel primo caso, non si instaura un rapporto di lavoro precario, il che invece si concretizza nel secondo caso, con conseguente violazione delle limitazioni poste dalla normativa nazionale e da quella comunitaria alla durata massima delle assunzioni a tempo determinato.

Nell'ipotesi di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, anche se si instaura un nuovo rapporto di lavoro, sono presenti

e svolgono un ruolo sostanziale gli elementi tipici della reggenza e del conferimento di mansioni superiori. Questi elementi hanno un peso assai rilevante: non si determina infatti «la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione ex articolo 19, comma 6, del Dlgs 165 del 2001».

Da qui la sentenza trae la conclusione che non si applicano le limitazioni dettate dalla normativa nazionale e da quella comunitaria alla reiterazione dei contratti a termine e alla loro durata massima. Limitazioni che sono dettate per impedire o, quanto meno, limitare la formazione del precariato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il che non si realizza in questo caso in quanto il conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo determinato si innesta su un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già esistente con lo stesso ente. Per queste ragioni, non può essere neppure prevista «l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento .. in ragione della mancanza di precarietà del rapporto di lavoro».

Con il conferimento dell'incarico dirigenziale il trattamento economico corrisponde a quello dei dirigenti a tempo indeterminato e, quindi, non si può sostenere che vi sia una sperequazione o un danno.

Nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni all'amministrazione, maturano invece i presupposti per potere richiedere il risarcimento del danno, con la connessa agevolazione probatoria, in quanto si è comunque in presenza di rapporti di lavoro precario con una pubblica amministrazione. Il fatto che si tratti di rapporti di natura dirigenziale non costituisce una buona ragione per non pervenire a tali conclusioni. E, di conseguenza, la reiterazione di queste assunzioni determina una violazione del dettato normativo e comunitario, con riferimento alle finalità che il legislatore vuole conseguire.